



Statuto

Unione Sindacale Territoriale

Area Metropolitana

TORINO - CANAVESE

(testo approvato dal CG dopo le modifiche di adeguamento allo Statuto Confederale)

26 Ottobre 2017



INDICE

Capitolo I – Costituzione.	4
Articolo 1	4
Articolo 2	4
Articolo 3	4
Capitolo II – Strutture.	4
Articolo 4	4
PARTE II. NORME GENERALI SUGLI ORGANI DIRIGENTI E COLLEGIALI.....	5
Capitolo III – Consiglio Generale dell’UST.	5
Articolo 5	5
Articolo 6	5
Capitolo IV – Collegio dei Sindaci.....	5
Articolo 7	5
Capitolo V – Rotazioni e limiti di età.	7
Articolo 8	7
Capitolo VI – Incompatibilità.	7
Articolo 9	7
Articolo 10	8
Capitolo VII – Eleggibilità e cooptazioni.	8
Articolo 11	8
Articolo 12	9
PARTE III. GLI ORGANI DELL’UST CISL AM TORINO -CANAVESE	9
Capitolo VIII – Definizione degli organismi.	9
Articolo 13	9
Capitolo IX – Il Congresso UST.	9
Articolo 14	9
Articolo 15	10
Articolo 16	10
Articolo 17	10
Capitolo X – Il Consiglio Generale UST.....	11
Articolo 18	11
Articolo 19	11

Capitolo XI – Il Comitato Esecutivo UST.	11
Articolo 20	11
Articolo 21	12
Capitolo XII – La Segreteria UST.	12
Articolo 22	12
Articolo 23	13
PARTE IV. L'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE	13
Capitolo XIII – Il coordinamento.	13
Articolo 24	13
Articolo 25	14
Articolo 26	14
Capitolo XIV – I servizi.	14
Articolo 27	14
PARTE V FINANZE E PATRIMONIO.....	15
Capitolo XV – Patrimonio.	15
Articolo 28	15
Articolo 29	15
Articolo 30	15
PARTE VI SCIoglimento DELL'UST CISL AM TORINO- CANAVESE, MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI	16
Capitolo XVI – Procedure per lo scioglimento dell'UST CISL.....	16
Articolo 31	16
Capitolo XVII – Procedure per le modifiche statutarie.	16
Articolo 32	16
Capitolo XVIII – Regolamento di attuazione.	17
Articolo 33	17
Articolo 34	17
Articolo 35	17
Articolo 36	18

PARTE I NORME GENERALI COSTITUTIVE

CAPITOLO I – COSTITUZIONE.

Articolo 1

È costituita l'Unione Sindacale Territoriale Area Metropolitana Torino - Canavese (di seguito indicata UST CISL AM Torino Canavese) con sede in Via Madama Cristina 50 Torino.

L'UST CISL AM Torino Canavese è un'articolazione della Unione Sindacale Regionale del Piemonte (USR CISL Piemonte) ed ispira la propria azione ai principi esposti nell'art. 2 dello Statuto della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).

Articolo 2

L'UST CISL AM Torino - Canavese esplica, per quanto di competenza, le stesse funzioni della Confederazione, di cui all'art. 3 dello Statuto Confederale e costituisce istanza congressuale.

L'UST CISL AM Torino - Canavese, per il territorio di propria pertinenza, è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Confederazione e dalla USR CISL Piemonte, sulle materie di competenza primaria del territorio di riferimento.

Articolo 3

Fanno parte dell'UST CISL AM Torino - Canavese le Federazioni Territoriali di Categoria i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

CAPITOLO II – STRUTTURE.

Articolo 4

L'UST CISL AM Torino - Canavese può articolarsi in Unioni zionali e/o Unioni comunali e/o disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le Unioni zionali e le Unioni comunali non costituiscono istanza congressuale.

PARTE II. NORME GENERALI SUGLI ORGANI DIRIGENTIE COLLEGIALI

CAPITOLO III – CONSIGLIO GENERALE DELL’UST.

Articolo 5

Il Consiglio Generale dell’UST CISL AM Torino - Canavese è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il regolamento di attuazione del presente Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall’articolo 12 e dal comma quinto dell’articolo 18 dello Statuto e quelli derivanti dall’applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la Categoria dei pensionati nel Consiglio Generale, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Articolo 6

Il Consiglio Generale prima di procedere alle votazioni per l’elezione della Segreteria UST, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel regolamento di attuazione dello Statuto (Confederale o UST se aggiornato).

CAPITOLO IV – COLLEGIO DEI SINDACI.

Articolo 7

Il Collegio dei Sindaci dell’UST CISL AM Torino - Canavese provvede al controllo amministrativo e adempie alle proprie funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento e degli ulteriori regolamenti. L’attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai

principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del loro presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso UST.

I collegi dei sindaci sono composti da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso UST e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale UST provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale UST, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il presidente del Collegio dei sindaci il Consiglio Generale UST ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di federazione e/o confederali.

Il Collegio dei Sindaci dell'UST CISL AM Torino - Canavese provvede al controllo amministrativo anche degli enti e delle associazioni della CISL costituiti nell'ambito di competenza territoriale, salvo una diversa

composizione per gli stessi enti e delle associazioni che consegua da disposizioni di legge o amministrative secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione allo Statuto.

CAPITOLO V – ROTAZIONI E LIMITI DI ETÀ.

Articolo 8

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, per i Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni).

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle segreterie di Categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione. e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato. Le disposizioni di cui ai comma 1, 2 e 3 non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione Nazionale Pensionati a tutti i livelli.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia del collegio di cui al capitolo IV del presente statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente dello stesso collegio che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono **automaticamente decaduti** dalle relative cariche.

CAPITOLO VI – INCOMPATIBILITÀ.

Articolo 9

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di

proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

- a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b. candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali. Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto;
- c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Il Comitato Esecutivo dell'USR CISL Piemonte, sentita la Segreteria confederale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 10

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al comma 1 lettere a, b e c dell'articolo 9 gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO VII – ELEGGIBILITÀ E COOPTAZIONI.

Articolo 11

I soci, con requisiti previsti dal presente Statuto e relativo Regolamento, possono accedere alle cariche direttive dell'UST CISL AM Torino - Canavese alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni.

Articolo 12

Il Consiglio Generale UST, i Comitati direttivi e gli organismi similari comunque denominati delle Federazioni Territoriali di Categoria hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi dei Sindacati Territoriali di Categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze dagli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

La FNP designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio Generale di Categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE III. GLI ORGANI DELL'UST CISL AM TORINO -CANAVESE

CAPITOLO VIII – DEFINIZIONE DEGLI ORGANISMI.

Articolo 13

Sono organi dell'UST CISL AM Torino - Canavese

- a. il Congresso;
- b. il Consiglio Generale;
- c. il Comitato Esecutivo;
- d. la Segreteria;
- e. il Collegio dei Sindaci.

CAPITOLO IX – IL CONGRESSO UST.

Articolo 14

Il Congresso UST è l'organo massimo deliberante della UST CISL AM Torino - Canavese. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

La periodicità dei Congressi delle Federazioni Territoriali di Categoria, a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale, è fissata dai rispettivi Statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a. dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni Territoriali di Categoria.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate e le firme autenticate.

Articolo 15

Il Congresso UST è composto dai delegati eletti nei Congressi delle Federazioni Territoriali di Categoria.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio Generale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Nazionale Pensionati.

Partecipano al Congresso UST con propri delegati le Federazioni Territoriali di Categoria che sono in regola con il tesseramento confederale.

Articolo 16

L'ordine del giorno del Congresso UST è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria UST e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 17

Il Congresso UST fissa l'indirizzo generale dell'UST CISL AM Torino - Canavese ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elege a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

CAPITOLO X – IL CONSIGLIO GENERALE UST.

Articolo 18

Il Consiglio Generale UST è l'organo deliberante della UST CISL AM Torino - Canavese tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Elegge nel suo seno: prima la Segreteria UST, poi il Comitato Esecutivo.

Al Consiglio Generale UST spetta inoltre il compito di convocare il Congresso UST in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria UST sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della UST CISL AM Torino - Canavese.

Emana il Regolamento della UST CISL AM Torino - Canavese.

Nomina, su proposta della Segreteria UST, sentito il coordinamento donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio Generale UST, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 19

Il Consiglio Generale UST è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo UST su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale UST può essere convocato dalla Segreteria UST.

CAPITOLO XI – IL COMITATO ESECUTIVO UST.

Articolo 20

Il Comitato Esecutivo UST è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale UST e dalle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola.

La composizione del Comitato Esecutivo UST è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo UST:

- a. approva il bilancio della UST CISL AM Torino - Canavese;
- b. approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza della UST CISL AM Torino - Canavese;
- c. ratifica i bilanci degli enti e delle Associazioni CISL, costituite in ambito territoriale, approva gli Statuti e la relazione morale degli enti e delle Associazioni medesime.
- d. convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale UST, fissandone l'ordine del giorno.

Il Comitato Esecutivo UST si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria UST o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato Esecutivo UST è presieduto dal Segretario Generale UST.

Le decisioni del Comitato Esecutivo UST, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 21

Il Comitato Esecutivo Territoriale per quanto attiene alle problematiche delle pari opportunità si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo UST stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento. .

CAPITOLO XII – LA SEGRETERIA UST.

Articolo 22

La Segreteria Territoriale è composta:

- a. dal Segretario Generale;
- b. dal Segretario Generale Aggiunto;
- c. da Segretari
eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Articolo 23

La Segreteria UST rappresenta la UST CISL AM Torino - Canavese nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'UST CISL AM Torino - Canavese stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario dell'UST CISL AM Torino - Canavese.

Costituisce un settore specifico di attività dell'UST, da attribuire alla responsabilità di un Segretario UST, quello relativo all'amministrazione del patrimonio dell'UST CISL AM Torino - Canavese e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse dell'UST CISL AM Torino - Canavese.

La Segreteria UST predispose per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio, da sottoporre al Comitato Esecutivo UST secondo quanto previsto dall'articolo 20 del presente Statuto.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le organizzazioni aderenti.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell'UST CISL AM Torino - Canavese; il Segretario Generale aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività dell'UST.

PARTE IV. L'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

CAPITOLO XIII – IL COORDINAMENTO.

Articolo 24

Gli organismi dell'UST CISL AM Torino - Canavese sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni Sindacali Territoriali o organismi similari.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione agli organismi UST.

Agli organismi dell'UST CISL AM Torino - Canavese spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale a valenza territoriale.

Articolo 25

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello territoriale, il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della Segreteria UST.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo UST che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della Categoria interessata.

Articolo 26

L'UST CISL AM Torino Canavese può assumere, d'intesa con gli organismi nazionali e regionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del livello territoriale e deve assistere direttamente laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi dell'UST CISL AM Torino - Canavese inoltre possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali territoriali con diritto di parola alle riunioni medesime.

CAPITOLO XIV – I SERVIZI.

Articolo 27

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, la UST CISL AM Torino - Canavese costituisce strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento della USR CISL Piemonte.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della UST CISL AM Torino - Canavese, delle categorie, degli Enti e delle Associazioni territoriali, curando la diffusione nel territorio del sistema servizi.

PARTE V FINANZE E PATRIMONIO

CAPITOLO XV – PATRIMONIO.

Articolo 28

Il patrimonio dell'UST CISL AM Torino - Canavese è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della UST e presso le Federazioni Territoriali di Categoria).

Per l'UST CISL AM Torino - Canavese vige l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vige inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché dura l'UST CISL AM Torino - Canavese, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 29

La UST CISL AM Torino - Canavese risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale UST congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario UST che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 30

Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in

ispecie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla UST CISL AM Torino - Canavese chiedere di essere sollevate dalla stessa.

PARTE VI SCIoglimento DELL'UST CISL AM TORINO-CANAVESE, MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI.

CAPITOLO XVI – PROCEDURE PER LO SCIoglimento DELL'UST CISL.

Articolo 31

Lo scioglimento dell'UST CISL AM Torino - Canavese può essere pronunciato solamente dal Congresso UST a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso UST delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio dell'UST CISL AM Torino - Canavese.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPITOLO XVII – PROCEDURE PER LE MODIFICHE STATUTARIE.

Articolo 32

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso UST:

- a. dal Congresso UST su richiesta scritta del 50% + 1 dei delegati;
- b. dal Consiglio Generale UST a maggioranza di 2/3;
- c. dalle Federazioni Territoriali di Categoria su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale UST, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni Territoriali di Categoria.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'Organizzazione entro 2 mesi dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale UST – convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso – proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso UST si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

CAPITOLO XVIII – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.

Articolo 33

L'UST CISL AM Torino - Canavese si dota di un Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 34

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale UST esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale UST deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento. Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Articolo 35

Le Federazioni Territoriali di Categoria dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e Regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti e i propri Regolamenti di attuazione.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Regionale dei probiviri.

CAPITOLO XIX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo regolamento di attuazione valgono le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione Confederale CISL.